

La presente deliberazione viene affissa il 16 NOV. 2011 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 357 del 08 NOV. 2011

Oggetto: **Delibera di Giunta Provinciale n° 88 del 5 aprile 2011. Provvedimenti.**

L'anno duemilaundici il giorno otto del mese di NOVEMBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing.	Aniello CIMITILE	Presidente	
2) Avv.	Antonio BARBIERI	Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) Dott.	Giovanni Angelo Mosè BOZZI	Assessore	_____
4) Dott.	Nunzio PACIFICO	Assessore	_____
5) Ing.	Giovanni Vito BELLO	Assessore	_____
6) Dott.	Carlo FALATO	Assessore	_____
7) Dott.	Gianluca ACETO	Assessore	_____
8) Dott.ssa	Annachiara PALMIERI	Assessore	_____
9) Geom.	Carmine VALENTINO	Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio UCCELLETTI _____

Gli Assessori proponenti: dott.ssa Annachiara PALMIERI

LA GIUNTA

Preso visione della proposta del Settore Sistema Formativo, Alta Formazione e Politiche Sociali, istruita dal Responsabile Servizio Politiche Sociali dott.ssa Luigina Bartolomei qui di seguito trascritta;

PREMESSO

Che con delibera di Giunta Provinciale n° 88 del 5 aprile 2011 l'Ente prendeva atto dell'Accordo di Programma per la realizzazione, in forma associata, del Piano Sociale di Zona, per la gestione in forma associata dei servizi di ambito zonale e per la gestione delle attività di integrazione socio sanitaria dell'Ambito B2, sottoscritto in data 15 marzo 2011;

Che con l'allegata nota, acquisita al protocollo n° 2573 del 26/10/2011 trasmessa in pari data dall'Ambito B2 il Coordinatore dell'Ufficio di Piano rappresenta che, in ragione dello stralcio della programmazione socio - sanitaria del Piano di aggiornamento II Annualità del P.S.R., sono stati revocati con deliberazione di C.I. n° 33 del 18/10/2011 sia l'Accordo di Programma sottoscritto in data 15/03/2011 che tutti gli atti precedentemente approvati, condivisi e sottoscritti;

che nella predetta nota il Coordinatore evidenzia altresì che, a seguito della suddetta revoca, è stata sottoposta ai componenti del Coordinamento Istituzionale la nuova proposta dell'Accordo di Programma approvata con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n° 34 del 18/10/2011 e chiede all'Ente, pertanto, la sottoscrizione del testo definitivo del citato Accordo;

CONSIDERATO che l'art.19, comma 2 del D.Lgs 267/2000 affida alle Province, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi, la programmazione e il coordinamento di attività di rilevante interesse provinciale in vari settori, compreso quello sociale;

Che all'art. 7 della legge 8 novembre 2000 n° 328 individua le funzioni delle Province nell'ambito del welfare locale;

che la Regione Campania in attuazione della legge n° 328, con Legge regionale n° 11 del 23 ottobre 2007 – Legge per la dignità e la cittadinanza - individua gli strumenti funzionali alla cooperazione ed all'attuazione coordinata fra Enti locali, riconoscendo alle Province un ruolo centrale nella definizione del Piano Sociale Regionale e dei Piani di Zona d'Ambito, attraverso la realizzazione del sistema informativo sociale, la promozione e realizzazione di analisi di approfondimento su specifici fenomeni sociali a rilevanza provinciale nonché l'elaborazione, d'intesa con la Regione, dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale impegnato nella realizzazione del sistema integrato;

VISTO l'allegato testo definito dell'Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona, per la gestione in forma associata dei servizi di ambito zonale e per la gestione delle attività di integrazione socio sanitaria dell' Ambito B2;



**UFFICIO DI PIANO
 AMBITO B2 - LEGGE 328/00
 COMUNE CAPOFILA - MONTESARCHIO**

Via Fontanelle - c/o ex convento Clarissa
 82016 Montesarchio (BN)

Dne Bahukur

Prot. n. 472 del 26/10/2011

PROVINCIA DI BENEVENTO	
Settore: Sistema Formativo Alta Formazione - Politiche Sociali	
N. 2573	Data arrivo 26 OTT, 2011

PROVINCIA DI BENEVENTO

**Alla c.a. DIRIGENTE DEL SETTORE
 FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI**

Piazza Grazia
 82100 BENEVENTO

OGGETTO: Richiesta sottoscrizione ACCORDO DI PROGRAMMA - ex art. 19 Legge 328/00 - Piano di Aggiornamento II annualità del P.S.R.

PREMESSO che:

- con Deliberazione di C.I. n. 33 del 18/10/2011, in ragione dello stralcio della programmazione socio-sanitaria dal Piano di Aggiornamento II annualità del P.S.R., sono stati revocati l'Accordo di Programma sottoscritto in data 15/03/2011 e tutti gli atti precedentemente approvati, condivisi e sottoscritti con i Direttori dei Distretti Sanitari dell'ASL BN;
- a seguito della suddetta revoca è stata sottoposta ai componenti il Coordinamento Istituzionale la nuova proposta dell'Accordo di Programma, qualificato giuridicamente dall'art. 19 della Legge 328/00, quale atto amministrativo con il quale viene formalmente adottato il Piano Sociale di Zona;

È VIDENZIATO che, per le motivazioni ampiamente discusse in aula, con Deliberazione di C.I. n. 34 del 18/10/2011, il Coordinamento Istituzionale ha approvato il testo definitivo dell'Accordo di Programma;


Ciò premesso,

si chiede

la sottoscrizione dell'Accordo di Programma trasmesso, in data odierna, a codesto settore.

Ringraziando anticipatamente si pongono cordiali saluti.

Montesarchio, li 26/10/2011



Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
 Dott.ssa Mariena COLETTA


M. Coletta

Comuni afferenti: Alroia, Arpaia, Arpaiese, Bonea, Bucciano, Campoli M.T., Castelnuovo, Cautano, Foglianico, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Ponte, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.

E - Mail : udpmontesarchio@virgilio.it

Sito web: www.udp-ambitob2.it

Tel. 0824 - 847148 Fax 0824 - 840747 oppure 0824 835205



UFFICIO DI PIANO

AMBITO B2 – LEGGE 328/00
COMUNE CAPOFILA - MONTESARCHIO

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL PIANO SOCIALE DI ZONA TRIENNALE (IN APPLICAZIONE DELLA II ANNUALITA' DEL PIANO SOCIALE REGIONALE) PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI DI AMBITO ZONALE E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA – AMBITO B2

ACCORDO EX ART. 34 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ACCORDO EX ART. 19 L. 8 novembre 2000, n. 328

PREMESSO CHE

- la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, legge 8 novembre 2000, n. 328, individua il *"Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari"* come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento;
- le Regioni sono istituzionalmente preposte ad indicare gli *"obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali"*;
- alle Province spettano *"le funzioni amministrative d'interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nel settore dei servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica"*, così come previsto dall'art. 19, comma 2, lett. H), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- alle Regioni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- alle Province spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- ai Comuni spettano altresì tutte le funzioni amministrative indicate all'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, stabilisce che *"la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto"*;
- le Regioni, attraverso le Aziende Sanitarie Locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre - 1992, n. 502, sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

- le Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, sono costituite in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato;
- le Regioni, allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione;
- le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 19 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle Regioni;
- i Comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha determinato, ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. a) della legge 8 novembre 2000, n. 328, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;
- la Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 1824 del 4 maggio 2001, ha adottato le linee guida che illustrano il percorso e la successione temporale delle fasi della pianificazione sociale, oltre che la composizione di tutti gli ambiti territoriali nei quali è stato ripartito il territorio della Campania;
- la Regione Campania con Deliberazioni annuali - definite come Linee Guida per la presentazione dei Piani Sociali di Zona - ha disciplinato la programmazione sociale, le modalità di presentazione dei Piani di Zona, il trasferimento delle risorse del FNPS, proponendo il consolidamento del sistema dei servizi avviato sui territori e ponendo una particolare attenzione alla qualità degli stessi servizi, alla verifica della aderenza della programmazione adottata con i bisogni e le risorse del territorio, alla verifica della sostenibilità e della efficacia degli interventi;
- in data 23/10/2007 è stata approvata dal Consiglio Regionale della Campania la Legge Regionale n. 11 *"Legge per la dignità e cittadinanza sociale. Attuazione delle legge 8 novembre 2000, n. 328"*, pubblicata sul BURC n° 57 del 31 ottobre 2007, con la quale la Regione Campania, in base alla riforma del Titolo V della Carta Costituzionale, ha assunto il governo della programmazione del sistema integrato dei servizi sociali regionali;
- Part. 20 delle Legge Regionale 11/2007, stabilisce che la Regione *"adotta con cadenza triennale il Piano Sociale Regionale"*;
- con D.G.R.C. n. 694 del 11 aprile 2009 è stato approvato il Piano Sociale Regionale che detta le priorità della programmazione regionale per il triennio 2009-2011;
- con Decreto Dirigenziale n. 1 del 10/01/2011 la Regione Campania ha approvato le indicazioni operative per l'aggiornamento del Piano di Zona II annualità del triennio 2009-2011;
- in data 18/03/2011 è stata sottoscritta la Convenzione tra i Comuni dell'Ambito B2 - ex art.30 del Decreto Legislativo n. 267/00;

VISTO

- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

- l'art. 19, comma 1, della L. n. 328 del 8 novembre 2000, , dispone che *"i Comuni associati, negli Ambiti Territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende sanitarie"*

sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il Piano di Zona";

- Part. 19, comma 2, del D. Lgs. 8 novembre 2000, n. 328, ha espressamente previsto che il Piano di Zona è adottato attraverso un Accordo di programma;

- l'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto, precisa che all'Accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona partecipano i Comuni associati; le Aziende Sanitarie Locali, disciplinate dall'articolo 3, D. Lgs. n. 502/92, così come modificato dal D. Lgs. n. 229/99; gli Organismi non lucrativi di utilità sociale (D. Lgs. n.460/97); gli Organismi della cooperazione (Cooperative; Cooperative Sociali, L. n. 381/91, altri organismi a modello mutualistico); le Associazioni ed Enti di promozione sociale (L. n. 383/2000); le Fondazioni e gli Enti di Patronato; le Organizzazioni di Volontariato (L. n. 266/91); gli Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipub);

- Part. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che prevede la conclusione di Accordi di Programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di Amministrazioni Statali e di altri soggetti pubblici, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, laddove stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

- lo statuto dei Comuni di Airola, Arpaia, Arpaiese, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Pannarano, Paolisi, Ponte, Forchia, Foglianise, Moiano, Montesarchio, Vitulano, Tocco Caudio Torrecuso, e dell'Amministrazione Provinciale di Benevento; l'atto aziendale adottato dall'Azienda Sanitaria Locale BN1, nel mese di gennaio 2005 ed il Programma delle Attività Territoriali relativamente ai Distretti Sanitari 07, 08 e 09 afferenti l'A.S.L. Benevento;

CONSIDERATO

- la Legge 7 agosto 1990, n.241;

- la Legge 328/00;

- la Legge Regionale n. 11/2007;

- la Legge Finanziaria Regionale n. 3/2010;

- il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 789 del 21/12/2010;

- il Decreto del Commissario ad acta n. 6 del 04/02/2010;

- la necessità da parte degli enti aderenti al presente Accordo di facilitare ed incoraggiare l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari, abbattendo gli ostacoli che gli utenti incontrano lungo i percorsi burocratici, promuovendo politiche finalizzate a conseguire risultati di efficienza e di efficacia dei relativi procedimenti amministrativi, attraverso la definizione di un Piano di Zona, così come previsto dall'art.19, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

I Comuni di: Airola, Arpaia, Arpaiese, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Forchia, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Ponte, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano; l'Amministrazione Provinciale di Benevento; l'Istituto Penale Minorile di Airola e l'Azienda Sanitaria Locale ASL Benevento

sottoscrivono il seguente Accordo di Programma

per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona – II annualità del Piano Sociale Regionale per la gestione in forma associata di servizi d'Ambito Zonale e per la gestione delle attività di integrazione socio-sanitaria.

PARTE PRIMA

Finalità dell'accordo di programma

Recepimento della premessa – Finalità – Oggetto - Principio di leale collaborazione.

Art. 1 – Recepimento della premessa.

Il presente Accordo di Programma disciplina le responsabilità e gli impegni - reciproci e nei confronti dell'utenza - dei seguenti Enti:

- ❑ **COMUNI** di: Airola, Arpaia, Arpaiese, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Cautano, Castelpoto, Foglianise, Forchia, Moiano, Montesarchio Pannarano, Paolisi, Ponte, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano;
- ❑ **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO;**
- ❑ **AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO;**
- ❑ **ISTITUTO PENALE PER MINORENNI DI AIROLA**

La premessa è parte integrante dell'Accordo di Programma.

L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione dei servizi sociali e socio-sanitari, contenuti nel Piano Sociale di Zona, da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

I Comuni e gli altri firmatari del presente accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona allegato secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.

Art. 2 - Finalità.

Il presente Accordo di programma si propone:

- a) di promuovere la gestione unitaria del Piano di Zona triennale regolando compiutamente l'esercizio associato dei servizi, individuando per ognuno il soggetto tecnico gestore e il soggetto amministrativo responsabile della gestione, nonché le modalità di suddivisione dei costi e le modalità di compartecipazione dei cittadini interessati a tali servizi;
- b) di realizzare di concerto con l'Azienda ASL Benevento la piena integrazione socio-sanitaria secondo modalità definite in specifici Protocolli tra le parti e che definiscono con chiarezza le finalità le azioni, l'organizzazione e le risorse impiegate;
- c) di consolidare amministrativamente la gestione associata delle funzioni inerenti i servizi sociali e i servizi sociosanitari di Ambito;
- d) di prendere atto e riepilogare gli impegni già assunti dalle Amministrazioni comunali e dagli altri sottoscrittori, al fine di confermarne la validità e consolidarne gli impegni.

Art. 3 - Oggetto.

Il presente Accordo di Programma ha per oggetto:

- la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona triennale;
- il recepimento, da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, dei Protocolli d'intesa già sottoscritti aventi per oggetto la gestione integrata dei servizi/interventi previsti nella programmazione sociale e sociosanitaria;
- la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell'Ufficio di Piano;

- l'individuazione dei soggetti pubblici incaricati di agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel Fondo Unico d'Ambito (F.U.A.).

Art. 4 - Principio di leale collaborazione.

Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuna di esse è affidataria.

PARTE SECONDA

I rapporti tra i soggetti sottoscrittori.

Priorità – Impegno dei soggetti firmatari – Responsabilità.

Art. 5 – Priorità.

Le componenti istituzionali firmatarie dell'Accordo intendono realizzare gli interventi programmati nel Piano Sociale di Zona triennale in applicazione del Piano Sociale Regionale. Ritengono, inoltre, di confermare, quali strumenti prioritari a supporto della gestione unitaria dei servizi:

- Regolamento concernente il funzionamento e l'organizzazione del Coordinamento Istituzionale;
- Regolamento concernente il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio di Piano;
- Regolamento per l'Affidamento dei servizi al Terzo Settore;
- Regolamento per l'Accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali;
- Regolamento per l'Accesso al Servizio S.A.D. Disabili e s.m.;
- Regolamento per l'Accesso al Servizio S.A.D. Anziani e s.m.;
- Regolamento per la Concessione di vantaggi economici a persone fisiche;
- Regolamento del Servizio S.A.D.E.;
- Regolamento Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.);
- Carta dei Servizi dell'Ambito B2;
- Regolamento Reddito di Cittadinanza II annualità;
- Regolamento Servizio Antenne Sociali;
- Regolamento Affidamento Familiare;
- Regolamento contributo rette per inserimento disabili in Centri Sociali Polifunzionali;
- Regolamento per l'erogazione del sussidio economico a favore dei figli legalmente riconosciuti da un solo genitore, già di competenza *ex Onmi*, art. 56 commi 1 e 2 della L.R.11/2007 e s.m.i.;
- Regolamento contabile per la gestione del Fondo Unico d'Ambito (F.U.A.);
- Regolamento "Borse Lavoro";
- Regolamento per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali";
- Regolamento "Unità Valutativa Integrata (U.V.I.) tra l'Azienda Sanitaria Locale Benevento 1 e Ambiti Territoriali B1, B2, B3, B4, B5, B6" sottoscritto in data 13 Ottobre 2006;
- Regolamento per il funzionamento della Porta Unitaria di Accesso ai servizi socio-sanitari sottoscritto con i Direttori dei Distretti 07, 08 e 09;
- Regolamento per l'accesso ai servizi sociosanitari in compartecipazione di cui all'Allegato 1C del DPCM 29/11/2001, per la definizione delle modalità di compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi sociosanitari e per la gestione delle liste di attesa.

Art. 6 – Impegno dei soggetti firmatari.

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall'Accordo stesso e da quanto specificato nell'allegato Piano di Zona e nei piani esecutivi successivi. Per quanto riguarda il Piano Sociale di Zona, i sottoscritti Enti assumono gli impegni sotto indicati, che riassumono sinteticamente le concrete modalità di attuazione del medesimo per gli anni 2011/2012, ovvero fino alla scadenza delle singole azioni:

- realizzare gli interventi approvati nel Piano di Zona nei territori di rispettiva competenza, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Piano stesso;
- dare avvio ad ogni intervento sottoscritto, dando atto che in caso contrario i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altri progetti e senza vincolo di destinazione circa la medesima area d'intervento;
- implementare la Porta Unica d'Accesso alla rete dei servizi sociali e sociosanitari di Ambito si da garantire a tutti i cittadini un accesso unitario ed una lettura integrata del bisogno complesso di cui sono portatori;
- promuovere l'integrazione sociosanitaria, nei modi e nei tempi indicati dalla normativa regionale di riferimento;
- dare continuità a quanto contenuto nel Protocollo d'Intesa per le Adozioni Nazionali ed Internazionali e nell'Accordo di Programma per l'integrazione scolastica e sociale dei disabili;
- provvedere alla piena implementazione del "Regolamento Unità Valutativa Integrata (U.V.I.) tra l'Azienda Sanitaria Locale Benevento 1 e Ambiti Territoriali B1, B2, B3, B4, B5, B6" sottoscritto in data 13 Ottobre 2006 per l'applicazione completa di quanto previsto nella già citata Circolare N. 3648/SP;
- garantire la realizzazione, nell'Ambito Territoriale, dei servizi afferenti ai livelli essenziali di assistenza, individuati dalla Regione Campania, per l'area sociale e per l'area socio-sanitaria compatibilmente alle risorse finanziarie di cui alla L.R. 11/2007 art. 37 comma 3: "... La Giunta Regionale individua tra le risorse regionali i fondi da appostare su un capitolo della spesa dedicato e denominato: spesa compartecipata – livelli essenziali di assistenza – decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001" e al fondo stanziato dalla Regione e dedicato ai Comuni – giusta DGR 849 del 02/12/2010 e D.D. 789 del 21/12/2010 – per la realizzazione di servizi/prestazioni a favore delle persone disabili sulla base di progetti personalizzati sociosanitari;
- individuare quali propri referenti politici, per le finalità definite dal presente Accordo di Programma, i medesimi referenti già individuati quali componenti del Coordinamento Istituzionale;
- garantire che l'esecuzione degli atti amministrativi di propria competenza sia realizzata nei tempi e con le modalità indicate dal Coordinamento Istituzionale in conformità alle indicazioni ed esigenze tecnico - amministrative definite dalla Regione Campania e dalla Provincia di Benevento, ai sensi delle norme di settore vigenti;
- trasmettere, tramite il Comune Capofila, il presente Accordo di Programma alla Regione Campania, entro i termini e con le modalità definite dalle Linee di Indirizzo della Regione Campania, di cui in premessa, e dalle relative circolari, attuative, al fine di accedere al finanziamento previsto dalla Regione stessa;
- provvedere, tramite il comune Capofila, alla pubblicazione del presente Accordo di Programma sul B.U.R.C., così come recita il comma 4 dell'art. 34 "Testo Unico Enti locali" n. 267/00;
- provvedere, conformemente alle indicazioni regionali, alla costituzione del F.U.A. la cui gestione finanziaria per le azioni progettuali d'Ambito, sarà garantita attraverso la istituzione di appositi e dedicati capitoli nel bilancio comunale del comune Capofila;
- co-finanziare il Piano Sociale di Zona nel rispetto dei criteri definiti dal Piano Sociale Regionale garantendo al Progetto Esecutivo la necessaria copertura delle spese, già previste nei piani finanziari del Progetto Esecutivo, al fine di far convergere nel F.U.A. tutta la spesa sociale dei

singoli Comuni (dati ISTAT 2008) superando la logica della compartecipazione minima e del doppio binario;

- provvedere, tramite il Comune Capofila, a svolgere, nei tempi previsti tutti gli adempimenti, necessari alla gestione del Piano territoriale e del Progetto esecutivo, definiti dalla Regione Campania e dalla Provincia di Benevento;
- l'Amministrazione Provinciale di Benevento, nell'ambito della propria responsabilità di coordinamento delle iniziative adottate sul territorio provinciale, garantisce la coerenza degli interventi presentati dagli enti locali con gli obiettivi della Legge e della delibera regionale; assicura il presidio delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione della Legge e del Piano, di documentazione, promozione e consulenza metodologica; garantisce altresì assistenza e collaborazione nella definizione di progetto di inserimento lavorativo di soggetti appartenenti a fasce deboli;
- i Comuni assumono l'impegno di seguire l'esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione e provvedendo alla eventuale stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale coinvolte nell'attuazione degli stessi. Inoltre, si impegnano a collaborare con gli incaricati della Provincia della fase di monitoraggio in itinere e di valutazione; provvedono inoltre ad assicurare l'attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti nonché l'attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini che verranno definiti dalla Regione Campania;
- i Comuni, altresì, si impegnano a promuovere e ad attivare misure di inserimento lavorativo di soggetti in fasce deboli, anche avvalendosi degli strumenti della Legge 68/1999.

Art. 7 – Responsabilità.

Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente vengono individuati due livelli di responsabilità:

- a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato, per la parte sociale, nel Sindaco del Comune di appartenenza dell'utente e, per la parte sanitaria, nel Responsabile di zona dell'Azienda Sanitaria;
- b) il secondo livello di carattere organizzativo/gestionale identificato nel responsabile della struttura organizzativa del Comune Capofila incaricato di concludere il procedimento, ovvero nell'operatore investito della conduzione del caso ovvero dell'intervento, comunicato al cittadino.

PARTE TERZA ASPETTI ORGANIZZATIVI

Rapporti con il Terzo Settore - Assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano - Competenze dell'Ufficio di Piano - Coordinamento Istituzionale - Funzioni del Coordinamento - La gestione del Piano di Zona - Azioni di comunicazione sociale sugli obiettivi, le attività e i risultati del Piano di Zona.

Art. 8 – Rapporti con il Terzo Settore.

Con i soggetti del Terzo Settore, se individuati come protagonisti per la realizzazione dei progetti inclusi nel Piano di Zona sociale, vengono instaurati rapporti formali regolati da convenzioni stipulate, a seguito di procedure di affidamento ovvero di accreditamento in base alle norme vigenti, nonché attraverso la costituzione di un Tavolo Permanente di confronto al quale saranno invitati a prendere parte tutti gli esponenti delle organizzazioni più rappresentative.

Art. 9 – Assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano.

Si conferma l'Ufficio di Piano già esistente, come riportato nella Delibera di Giunta Comunale N° 185/II del 09.12.2003 come strumento operativo del Coordinamento Istituzionale.

Per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, le Amministrazioni interessate si impegnano a garantire l'apporto stabile e continuativo delle risorse umane, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno.

Le variazioni alla dotazione organica del personale sono deliberate dal Coordinamento Istituzionale.

L'utilizzo del personale di ruolo nei Comuni e nell'Azienda ASL dell'Ambito, necessario alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa dei Responsabili del Servizio delle rispettive Amministrazioni, ferma restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri di ogni Amministrazione.

Le variazioni alla dotazione organica del personale sono deliberate dal Coordinamento Istituzionale.

Nel caso di utilizzo di personale convenzionato o a contratto con i vari Enti, il responsabile farà diretto riferimento alle Amministrazioni dei citati Enti, le quali sono garanti dei requisiti di idoneità professionale, anche dal punto di vista igienico - sanitario e dei dovuti atti assicurativi.

L'articolazione dell'orario di lavoro, qualora diversa da quella inizialmente concordata sarà definita previo accordo con l'Amministrazione fornitrice in relazione alle esigenze operative ed organizzative.

Art. 10 - Competenze Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano avrà le seguenti competenze:

- a. predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai soggetti previsti dal comma 5 dell'art. 1 legge 8 novembre 2000, n. 328;
- b. definire atti finanziari sia per la gestione corrente dell'Ufficio di Piano medesimo (spese, beni strumentali e beni di consumo, percentuale per i costi generali di funzionamento quali telefono, personale, ecc.), sia per la materiale erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);
- c. predisporre l'articolato dei protocolli d'intesa e degli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
- d. organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
- e. predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento da parte del soggetto capofila (gestore del fondo unico di Ambito) dell'obbligo di rendicontazione;
- f. sviluppare tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei servizi in forma associata, laddove non sia stato individuato un unico Soggetto gestore, ovvero nelle more della sua individuazione;
- g. formulare indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
- h. predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Il coordinamento tecnico in ordine all'oggetto del presente accordo è assicurato dall'Ufficio di piano che opererà secondo le modalità previste nell'apposito regolamento di funzionamento ed organizzazione.

La verifica in ordine all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona e dei risultati finali avviene con verifiche trimestrali.

La verifica sul funzionamento dei servizi avviene secondo le modalità definite dal regolamento dell'Ufficio di Piano.

Art. 11 - Coordinamento Istituzionale.

Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione del Piano di Zona è istituito il Coordinamento Istituzionale dei rappresentanti legali degli enti aderenti.

Il Coordinamento procede alla definizione di accordi di programma o convenzioni con altri enti.

Il Coordinamento è convocato dal legale rappresentante dell'ente capofila almeno due volte l'anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti. *"Qualora ad un'ora dalla convocazione non sia presente la maggioranza dei componenti del Coordinamento, automaticamente l'assemblea può validamente riunirsi in seconda convocazione purchè sia presente almeno un terzo dei componenti"* (ex Art.8 comma 8 Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale e s.m.i. del il 13/07/2006).

Art. 12 – Funzioni del Coordinamento.

Il Coordinamento svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.

In particolare:

- verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al Piano di Zona;
- definisce le procedure che devono essere applicate uniformemente dai Comuni, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati;
- decide sulle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre;
- può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto dell'Accordo di Programma;
- approva Regolamenti ed atti relativi alla gestione in forma associata di servizi.

Il Coordinamento predisponde, altresì, periodicamente relazioni sull'attività svolta e piani di lavoro per l'attività del Piano di Zona nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dagli enti aderenti, nonché fornite proposte ed indicazioni di carattere programmatico.

Art. 13 - La gestione del Piano di Zona.

Gli enti aderenti affidano la gestione del Piano di Zona all'Ufficio di Piano.

Il compito di individuare il Responsabile dell'Ufficio di Piano spetta al soggetto gestore.

Le attività del Piano di Zona saranno finanziate con le risorse economiche messe a disposizione annualmente dal fondo per le politiche sociali, sulla scorta del Piano di riparto regionale, adottato dalla Regione Campania, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali predisposto dal Governo.

I Comuni si impegnano a contribuire al finanziamento delle spese di gestione del Piano di Zona nel rispetto dei criteri definiti dal Piano Sociale Regionale.

Le disposizioni relative al funzionamento ed alla rendicontazione delle spese di gestione dell'Ufficio di Piano saranno indicate nella convenzione di cui al comma precedente.

Art. 14 - Azioni di comunicazione sociale sugli obiettivi, le attività e i risultati del Piano di Zona.

Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, i siti web, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.

Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

- illustrare e favorire la conoscenza delle attività poste in essere, al fine di facilitare l'accesso all'utenza;
- illustrare le attività del Piano di Zona e il loro funzionamento;
- favorire l'accesso ai servizi sociali, promuovendone la conoscenza;

- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.

PARTE QUARTA L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Collegio di vigilanza - Procedimento di arbitrato - Azioni ammissibili in via giurisdizionale - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata prima della stipula del presente accordo - Recesso - Durata - Efficacia dell'Accordo - Esenzione del bollo - Registrazione.

Art. 15 - Collegio di vigilanza.

Le Amministrazioni convengono di istituire il Collegio di Vigilanza di cui faranno parte: il Sindaco del Comune capofila, un soggetto in rappresentanza della Regione e due Sindaci dell'Ambito Territoriale B2 o loro delegati per vigilare sul corretto svolgimento degli interventi previsti nel Piano di Zona.

Il Collegio di Vigilanza, una volta riscontrata la presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell'Accordo al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare, ivi compresa la possibilità di proporre alla Regione la modifica, anche sostanziale, dei progetti.

Il Collegio di Vigilanza eserciterà funzioni di:

- controllo sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti con l'Accordo;
- sorveglianza in relazione all'esecuzione dell'Accordo e alle esigenze dell'utenza;
- formulazione di proposte per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della struttura.

Il Collegio è presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco del Comune Capofila.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Collegio invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

In caso di inadempienze da parte dei soggetti partecipanti, il Collegio è competente a porre in essere gli interventi surrogatori necessari per il corretto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto.

L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite all'attuazione, alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle rispettive funzioni costituiscono agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.

Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l'inadempimento, è tenuto a rimborsare, entro il termine prefissato di 90 giorni, al Collegio gli oneri sostenuti per la realizzazione degli interventi surrogatori.

Art. 16 - Procedimento di arbitrato.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le contestazioni che avessero a insorgere per causa oppure in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente, saranno demandate a termine degli artt. 806 e segg. del c.p.c. al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nominerà l'arbitro di propria competenza; in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento, ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.

Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa si intende stabilita a Montesarchio.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 17 - Azioni ammissibili in via giurisdizionale.

Sono ammissibili, in via giurisdizionale:

- A. Azione *contra silentium*, in caso di inerzia;
- B. l'impugnativa dell'atto difforme dall'Accordo deducendo come vizio di legittimità dell'atto la contrarietà all'Accordo;
- C. Azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell'annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dall'Accordo.

**Art. 18 - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata
in vista della stipula del presente accordo.**

Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già approvati, posti in essere da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo, con particolare riferimento agli obblighi comunque precedentemente assunti tra i contraenti a fronte dei programmi operativi e dei progetti di cui al Piano Sociale di Zona 2001, considerato che i medesimi hanno avuto attuazione con decorrenza dall'approvazione del medesimo.

Art. 19 – Recesso.

Gli enti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente Accordo, in tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri sottoscrittori con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni.

Art. 20 – Durata

La durata del presente accordo è fissata in tre anni dal giorno della sottoscrizione.

Art. 21 – Efficacia dell'Accordo.

L'Accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione mentre sarà opponibile ai terzi dal momento dell'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 22 – Esenzione del bollo.

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 Allegato B art. 16 nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

Art. 23 – Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.






Art. 24 – Disposizioni conclusive

Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma, di cui all'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Montesarchio (BN), li _____

Letto, confermato e sottoscritto

Seguono firme sottoscrittori

ENTE	firma
COMUNE DI AIROLA	
COMUNE DI ARPAIA	
COMUNE DI ARPAISE	
COMUNE DI BONEA	
COMUNE DI BUCCIANO	
COMUNE DI CAMPOLI MONTE TABURNO	
COMUNE DI CASTELPOTO	
COMUNE DI CAUTANO	
COMUNE DI FORCHIA	
COMUNE DI FOGLIANISE	
COMUNE DI MOIANO	
COMUNE DI MONTESARCHIO	
COMUNE DI PAOLISI	
COMUNE DI PONTE	
COMUNE DI PANNARANO	

COMUNE DI TORRECUSO

Antonio Quilich

COMUNE DI TOCCO CAUDIO

Giuseppe Turchese

COMUNE DI VITULANO

Paolo Di Stefano

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BENEVENTO


Antonio Maffei

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

IL DIRIGENTE F.F.

Settore Sistema Formativo, Alta Formazione,
Politiche Sociali

dott. Raffaele Bianco



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta

IL DIRIGENTE

Settore Gestione Economica
dott.ssa Filomena Lazazzera

LA GIUNTA

Su proposta degli Assessori dott.ssa Annachiara PALMIERI;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- **REVOCARE**, per le motivazioni ampiamente espresse in premessa, la delibera di Giunta Provinciale n° 88 del 5 aprile 2011 concernente l'Accordo di Programma per la realizzazione, in forma associata, del Piano Sociale di Zona, per la gestione in forma associata dei servizi di ambito zonale e per la gestione delle attività di integrazione socio sanitaria dell' Ambito B2, sottoscritto in data 15 marzo 2011.
- **PRENDERE ATTO** dell'allegata nota del Coordinatore dell'Ufficio di Piano dell'Ambito B2 e dell'Accordo di Programma per la realizzazione in forma associata del Piano Sociale di Zona, per la gestione in forma associata dei servizi di ambito zonale e per la gestione delle attività di integrazione socio sanitaria dello Ambito B2, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente.
- **TRASMETTERE** il presente atto al Dirigente del settore per i successivi e conseguenziali adempimenti.
- **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Claudio UCCELLETTO)

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

(Prof. Ing. Angelo CIMITILE)

[Handwritten signature]

N. 674 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 16 NOV. 2011

IL MESSO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTO)

[Handwritten signature]

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16 NOV. 2011 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilevi nei termini di legge.

Il _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE Sin. Form - Neo Form - Pol. Sociale prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

SETTORE _____ il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____

Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____

[Handwritten signature]